CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI

		Oggi	in				
La so	ocietà Coop	erativa Velinia <i>I</i>	ARL , con se	de in Borgo Vo	elino (RI), in via de	ella Cooperazio	one
2, P.lva	a 00122330	0574 - C.F. 8000	06990578 Te	l. 0746.57832	9 "Ditta Affittuari a	a", rappresent	tata
dal Pre	sidente del	suo Consiglio	di Amministra	azione pro-ter	npore	•	,
		_		-	e a		
(·	,)		in
` Via			n° :	C.F.:	, 		
			···	• <u> </u>			_,
				E			
IL Sig	g		, r	ato a		() il	
							Via
						() il
					(, Via
					- (propr		per
);	,		(6.96.		
		, ninati " Ditta Con	cedente"				
ui oo	gaile acrieri		ocaciiic				
	COS	TITTUISCONO	I E PARTI CO	MPARENTI (CHE PREMETTON	O ·	
• I Si							(di
		a "ditta conceder				· ,	(ui
						T DED	_
N.	FOGLIO	PARTICELLA	COMUNE			RED.	
				(mq)	DOMINICALE	AGRARIO	
	1	1	1	ı		_1	_
• 1	a società (Cooperativa Veli	nia ARI (di	seguito denon	ninata "Ditta Affittus	aria") ha valut	tato

La società Cooperativa Velinia ARL, (di seguito denominata "Ditta Affittuaria"), ha valutato
conveniente la acquisizione in affitto dei terreni sopra descritti, nell'ambito della propria
campagna "gestione castagneti" intesa a recuperare alla produzione gli impianti non
produttivi delle colture di pregio del territorio, afflitto dal fenomeno dell'abbandono in
agricoltura;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 La "Ditta Concedente"	concede in affitto per i propri	diritti parte dei terreni agricoli so	pra
indicati per una superficie di Ha		alla "Ditta Affittuaria" che accet	ta.

Sono intervenute per la stipula associazion	i ricenecciute e tutole delle perti				
LA "DITTA CONCEDENTE"	LA "DITTA AFFITTUARIA"				
Art. 8 Per quanto non previsto dal presente contratto, legge n. 203 del 3 maggio 1982. Le parti letto e approvato lo sottoscrivono riconosceno					
Art. 7 La "Ditta Affittuaria" dichiara di assumersi all'utilizzo dei beni concessi in affitto, nonché il risch atmosferiche.	·				
Art. 6 La "Ditta Affittuaria" si impegna a <u>custodire e</u> contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le norme della buona prassi agraria. È fatto di sublocare e di sub concedere ad altri il godimento oggetto del presente contratto.	si obbliga a curare la coltivazione dei terreni divieto alla "Ditta Affittuaria" di subaffittare,				
Art. 5 Tutte le tasse ed imposte relative al fondo di alla "Ditta Concedente" spetta l'imposta sul reddito l'imposta sul reddito agrario.	·				
Art. 4 La "Ditta Concedente" autorizza la "Ditta Afriterrà necessarie ad ottenere i benefici previsti dalle in vigore, o future e a riscuotere i relativi contributi.	·				
Art. 3 Il canone di affitto viene stabilito nel 10% del raccolto (o equivalente in denaro a scelta de proprietario, commisurato al prezzo del prodotto conferito e pagato dalla Cooperativa Velinia e Soci per quella stagione) all'anno, canone che la "Ditta Affittuaria" si impegna a pagare concedente, come ai soci conferitori, al termine di ciascun'annata agraria.					
Concedente", senza nulla a pretendere per le miglio oggetto del presente contratto nello stato di fatto persone, cose salvo specifico diverso accordo fra le p	in cui viene consegnato, libero da animali,				
 Art. 2 La durata del presente contratto è stabilita in a diversa durata se concordata tra le parti con reciproco Alla scadenza la "Ditta Affittuaria" provvederà a r 	beneficio, con scadenza al/				